

Scheda di dettaglio

FONDO INVESTIMENTI TOSCANA

Aiuti agli investimenti

Finalità generale	Ripresa degli investimenti del sistema produttivo delle imprese artigiane, industriali, manifatturiere, nonché del settore turistico, commerciale, cultura e terziario, finalizzati al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e quindi a garantire la ripresa delle attività economiche in sicurezza.
Obiettivo operativo	L'obiettivo è quello di sostenere gli investimenti, in beni materiali e immateriali delle imprese, in questo particolare momento di carenza di liquidità, finalizzati alla ripresa dell'attività imprenditoriale.
Territori interessati	Intero territorio regionale toscano
Soggetti beneficiari	Micro, piccole e medie imprese, in forma singola o associata, anche di nuova costituzione, così come definite dall'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, nonché professionisti, aventi la sede principale o almeno un'unità locale ubicata nel territorio regionale, operanti nei settori economici individuati dalla DGR n. 643/2014.
Criteri di selezione	<p>Ai fini dell'ammissibilità, tutte le domande (comprese quelle dei professionisti) verranno valutate sulla base dei requisiti di ammissibilità previsti nelle linee guida approvate con DGRT 467/2018.</p> <p>Saranno ammesse soltanto le imprese che a partire dal 1 febbraio 2020 non hanno operato licenziamenti del proprio personale dipendente e che si impegneranno a mantenerlo nei 12 mesi successivi alla comunicazione di ammissione al finanziamento.</p> <p>Sarà, infine, valutata la validità economica e finanziaria dell'intervento di investimento:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ammissibilità e congruità delle spese previste;- Capacità economico-finanziaria del proponente in relazione all'intervento da realizzare, verificabile mediante i seguenti parametri:<ol style="list-style-type: none">a. Adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio);b. Affidabilità economica (redditività della gestione caratteristica);c. Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria dell'intervento). <p>a. Adeguatezza patrimoniale</p> <p>Il primo fattore è espresso dal seguente parametro: $PN / (CP-C) > 0,2$</p>

dove

PN = patrimonio netto della singola impresa quale risultante dall'ultimo bilancio depositato alla data di presentazione della domanda. Eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.) saranno portati a decurtazione del patrimonio netto. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume sulla base dei valori di stato patrimoniale indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda ovvero, ove non presenti (impresе in contabilità semplificata, liberi professionisti), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2424 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante

dell'impresa attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.
CP = somma dei costi complessivi dell'intervento relativi all'impresa indicato in domanda;

C = importo del contributo richiesto dall'impresa

Per le imprese di nuova costituzione che alla data della presentazione della domanda non hanno ancora depositato il primo bilancio, in luogo del PN si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo per la parte effettivamente versata alla data della domanda.

b. Affidabilità economica

Il secondo indice per valutare l'affidabilità economica delle imprese partecipanti ai bandi è pertanto il seguente:

$$\frac{(EBIT_n * 0,65) + (EBIT_{n-1} * 0,35)}{(S_n * 0,65) + (S_{n-1} * 0,35)} > 0,02$$

Purché risulti rispettata la condizione

$$\frac{(EBIT_n * 0,65) + (EBIT_{n-1} * 0,35)}{(CP-C)} > 0,2$$

Dove:

EBIT_n = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti all'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda

EBIT_{n-1} = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti al penultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda

S_n = Ricavi delle vendite e delle prestazioni (totale voce A.1 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferito all'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda
S_{n-1} = Ricavi delle vendite e delle prestazioni (totale voce A.1 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferito al penultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda

CP = Costo dell'intervento presentato

C = Ammontare dell'aiuto pubblico richiesto

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio i valori economici sono desunti sulla base dei parametri di impresa indicati nelle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professionisti), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2425 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.

Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, dispongono di un unico bilancio depositato ovvero per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, che abbiano presentato un'unica dichiarazione dei redditi, non effettueranno alcuna ponderazione e faranno pertanto riferimento esclusivamente ai valori risultanti dall'unico esercizio contabile disponibile.

Le imprese che non rispettino la condizione richiesta (EBIT medio ponderato superiore ad un quinto del costo netto dell'intervento) non possono assumere come soddisfatto il parametro.

c. Affidabilità finanziaria

Il terzo indice utilizzato per valutare l'affidabilità finanziaria delle imprese partecipanti ai bandi è il seguente:

$$\frac{(\text{EBITDA}_n * 0,65 + \text{EBITDA}_{n-1} * 0,35) + F}{(\text{CP}-\text{C})} > 0,25$$

Dove:

EBITDA_n = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) + ammortamenti e svalutazioni (voce B10 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti all'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda
EBITDA_{n-1} = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) + ammortamenti e svalutazioni (voce B10 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti al penultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda

F = Eventuale finanziamento deliberato per la copertura finanziaria dell'intervento

CP = Costo dell'intervento presentato

C = Ammontare dell'incentivo pubblico richiesto

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio i valori economici sono desunti sulla base dei parametri di impresa indicati nelle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professionisti), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2425 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.

	<p>Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, dispongono di un unico bilancio depositato ovvero per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, che abbiano presentato un'unica dichiarazioni dei redditi, non effettueranno alcuna ponderazione e faranno pertanto riferimento esclusivamente ai valori risultanti dall'unico esercizio contabile disponibile, oltre all'eventuale finanziamento esterno.</p> <p>Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non dispongono ancora di bilanci depositati o dichiarazioni dei redditi presentate, dovranno far conto esclusivamente su finanziamenti deliberati per la copertura finanziaria dell'investimento</p> <p>L'accesso ai bandi è garantito a tutte quelle imprese che dimostrino di rispettare il primo requisito (a.) e almeno uno fra il secondo e il terzo (b., c.).</p> <p>Gli indicatori saranno in ogni caso calcolati in modo proporzionale rispetto alla parte dell'investimento ancora da realizzare.</p>
<p>Settori ammissibili</p>	<p>Sono ammissibili le iniziative in tutti i settori economici individuati dalla DGR n. 643/2014.</p> <p>Per le imprese con codici ATECO appartenenti alle divisioni C10, C11 e C12 occorre che i prodotti trasformati e/o commercializzati negli impianti finanziati siano di provenienza diretta da produttori primari per una quota inferiore al 51% della quantità annua trasformata e commercializzata nell'impianto medesimo.</p>
<p>Tipologia ed entità dell'aiuto</p>	<p>L'aiuto sarà concesso nella forma di sovvenzione (contributo in conto capitale), nella misura minima del 40% del costo totale ammissibile sugli investimenti. Tale percentuale può essere incrementata del:</p> <ul style="list-style-type: none"> •5% se le spese di investimento riguardano gli investimenti finalizzati al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (sia investimenti per la messa in sicurezza dei lavoratori che per l'organizzazione del lavoro con modalità di smart working); •10% se l'investimento riguarda beni materiali ed immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese; •10% per imprese che assicurano un incremento occupazionale durante la realizzazione dell'intervento e comunque entro la conclusione dello stesso; <p>e comunque non oltre la soglia massima di intensità di aiuto dell'80%.</p> <p>Per incremento occupazionale si intende l'occupazione aggiuntiva rispetto al totale degli occupati dell'impresa a livello di sede progettuale al momento di avvio delle attività, ovvero il numero espresso in Unità Lavorative Annue (ULA) di nuovi addetti, indipendentemente dalla tipologia di lavoro. L'incremento occupazionale sarà determinato dalla differenza tra le ULA presenti nella sede dell'intervento alla data di presentazione della rendicontazione a saldo delle spese (calcolate come dato medio relativo ai 12 mesi interi precedenti) e le ULA alla data del 1° febbraio (calcolate come dato medio relativo ai 12 mesi interi precedenti). Tale incremento non può essere inferiore a n. 1 ULA.</p>

	<p>Ai fini di rendere possibile la verifica inerente l'incremento occupazionale, in sede di rendicontazione finale dovrà essere trasmesso il Libro unico del lavoro/Modello Uniemens relativo ai periodi sopra indicati.</p> <p>All'impresa che non realizzi pienamente l'incremento occupazionale, quantificato in ULA, dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, verrà applicata una sanzione sul saldo pari al 5% del contributo concesso per ogni unità di personale non assunto. Frazioni di ULA superiori all'unità saranno arrotondate per difetto o per eccesso. In detto calcolo non incidono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dimissioni volontarie del lavoratore, diverse dalle dimissioni per giusta causa; • invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore; • pensionamento per raggiunti limiti di età; • riduzione volontaria dell'orario di lavoro; • licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale); • CIG; • procedure di licenziamento collettivo intervenute secondo il criterio della non opposizione al licenziamento o del prepensionamento. <p>Il costo totale dell'intervento di investimento ammissibile va da un minimo di 20.000,00 euro ad un massimo di 200.000,00.</p> <p>Gli aiuti concessi entro il 31/12/2020 sono assegnati ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".</p> <p>Gli aiuti eventualmente deliberati oltre il periodo di validità del suddetto Quadro temporaneo (attualmente con scadenza al 31/12/2020) saranno concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".</p>
<p>Spese ammissibili</p>	<p>Spese per investimenti in beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, collegati all'attività economica ammissibile e avviati successivamente alla data del 1 febbraio 2020. Sono inoltre ammesse spese correnti per un importo non superiore al 30% dell'intero costo ammissibile dell'intervento.</p> <p>Sono ammesse le spese per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi sugli immobili: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ampliamento (esclusa la nuova edificazione), eliminazione delle barriere architettoniche, incremento dell'efficienza energetica, adozione di misure antisismiche; • acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi e altri beni funzionali all'attività di impresa;

- messa in sicurezza dei locali: sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti;
- acquisto di mezzi mobili, strettamente necessari al ciclo di produzione, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto, immatricolati come "autocarri" e con un rapporto tra potenza del motore espressa in KW e portata del veicolo espressa in tonnellate superiore a 180;
- progettazione e direzione lavori in misura non superiore al 10% dell'investimento complessivo ammissibile.

Per i beni strumentali, in sede di controllo ex post, dovrà essere dimostrata oltre che la corretta iscrizione in bilancio, la loro effettiva immissione nel ciclo di produzione e/o utilizzazione nell'ambito dell'attività di impresa.

Gli investimenti in tecnologie digitale materiali e immateriali, per i quali verrà concesso il bonus del 10%, sono quelli elencati negli allegati A e B di cui al comma 9 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e s.m.i. Tali beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o rete di fornitura.

Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge di Bilancio 2017, possa essere definito "interconnesso" è necessario e sufficiente che:

- 1) scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- 2) sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

I beneficiari dovranno produrre una perizia tecnica giurata di un ingegnere o perito industriale iscritti negli albi o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi dell'Allegato A o B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Presentazione domanda di agevolazione, avvio dell'intervento e istruttoria

La fase della presentazione della domanda di agevolazione sarà gestita sul portale di Sviluppo Toscana SpA che provvederà all'istruttoria e valutazione degli interventi secondo una procedura automatica a sportello.

L'istruttoria prende avvio dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

L'intervento, qualora già non realizzato, dovrà essere avviato entro i 30 giorni

	<p>successivi alla data di comunicazione di ammissione al finanziamento e dovrà concludersi entro i 12 mesi successivi.</p> <p>Possono essere riconosciute ammissibili le spese sostenute a partire dalla data del 1/02/2020.</p>
<p>Erogazione</p>	<p>Al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile, a SAL e saldo, delle attività svolte dal beneficiario deve essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.</p> <p>Sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, sono effettuati controlli annuali a campione.</p> <p>E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 40% del contributo totale dell'intervento. L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria.</p> <p>La Regione Toscana si riserva di introdurre, con successiva normativa ed atti, eventuali procedure semplificate di rendicontazione della spesa ai sensi della DGR. n. 868/2020.</p>
<p>Quadro finanziario</p>	<p>Al fine di anticipare l'attuazione della misura si utilizzeranno risorse regionali pari ad Euro 7.093.243,00 stanziati dal Consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 2020 che ha approvato la legge di assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione 2020, stanziando risorse regionali aggiuntive anche per il finanziamento in anticipazione della misura 3.1.1 a3) <i>“Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19”</i> del POR.</p> <p>Tali risorse saranno integrate, fino alla concorrenza dell'importo di euro 115 milioni, a seguito dell'approvazione della modifica al POR FESR 2014-2020 da parte della Commissione Europea. La ripartizione delle suddette risorse tra i settori economici sarà effettuata in base alla seguente percentuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> •70% al settore manifatturiero; •30% al settore del turismo, commercio, terziario e altro.